



DPR N. 154/2010. IL TAR LAZIO RESPINGE IL RICORSO

Roma 11 novembre 2010. Con sentenza n. 33352/2010, depositata ieri, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Frosinone, Latina e Roma contro il DPR n. 154/2010 relativo al 6° Censimento generale dell'agricoltura, nella parte in cui non riconosceva agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati l'esclusiva professionale ovvero la preferenza nell'affidamento degli incarichi censuari.

I Collegi ricorrenti avevano sollevato tre principali questioni, e precisamente:

1. La legge professionale n. 251/1986 riserva agli Agrotecnici ed a loro solo lo svolgimento di attività censuarie, pertanto l'art. 24 del DPR n. 154/2010 andava annullato nella parte in cui violava questa disposizione e consentiva pressoché a tutti di ricoprire l'incarico di "Rilevatore" e/o "Coordinatore" del Censimento, anche chi fosse privo di qualunque titolo di studio.
2. Il Regolamento relativo al precedente Censimento dell'Agricoltura riservava agli Agrotecnici la preferenza, viceversa il DPR n. 154/2010 non la prevede più, inoltre l'iscrizione all'Albo è stata declassata a semplice elemento di "dimostrata esperienza", al pari di qualunque altra; una evidente contraddizione che doveva essere chiarita.
3. Il DPR n. 154/2010 come titolo di preferenza indica *"la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici"* con ulteriore declassazione delle capacità professionali degli iscritti agli Albi, dove era stato richiesto l'annullamento di questa previsione.

Il TAR ha rigettato il ricorso e dichiarato infondate tutte e tre le censure principali sollevate sostenendo:

- quanto al punto 1 che non esiste una "riserva di legge" a favore degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in quanto non espressamente indicata nella legge stessa. Tale affermazione è in contraddizione con altre pronunce e non spiega, allora, a che serve iscriversi in un Albo, superare un esame abilitante ed osservare regole di deontologia se tutti possono fare tutto;
- quanto al punto 2 il TAR nulla dice. Semplicemente non risponde alla censura sollevata, mentre aveva l'obbligo di farlo. La decisione dunque pare avere omesso l'obbligo di motivazione;
- quanto al punto 3 il TAR si limita a dire che le previsioni del Regolamento (*e delle Circolari ISTAT emanate ancor prima che il DPR n. 154/2010 venisse pubblicato*) sono legittime e non sono viziate da eccesso di potere. Ma ancora una volta il TAR non spiega come arriva a tale conclusione, dunque non motiva, come invece dovrebbe.

Per le ragioni sopra indicate, in presenza di una sentenza carente ed immotivata, **i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno deciso di impugnare immediatamente al Consiglio di Stato** la decisione n. 33352/2010 del TAR Lazio, chiedendone l'annullamento.

[Scarica la Sentenza](#)